



308/15
15/7/2015

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Veneto

Giudice Unico Sportivo Regionale Veneto
Avv. Marta De Manincor
Segreteria Comitato Regionale Veneto
Via del Gazzato n. 4
30174 Mestre (VE)

Mestre, 15.07.2015
DECISIONE N. 5/2015

Il Giudice Sportivo Regionale della Federazione Italiana Bocce per la Regione Veneto e Trento, nella persona dell'avvocato Marta De Manincor, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento promosso da
Omero Boscolo, quale arbitro di partita e sottoscritta anche dal Direttore di gara
signor Romano Ruzza

DENUNCIANTE

CONTRO

Sig. Coin Sante cartellino n. 347618 , A.S.D. Mirano del Comitato Regionale di
Venezia

DENUNCIATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

Con denuncia del **2.04.2015 Prot. 127/15** il signor Omero Boscolo, quale arbitro di partita e sottoscritta anche dal Direttore di gara signor Romano Ruzza, denunciava i **fatti dd. 16.03.2015** in quanto il signor Coin Sante nel corso della partita aveva tenuto comportamenti e pronunciato frasi "minacciose" verso lo stesso denunciante,



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Veneto

Invitate le parti a presentare le memorie, il giudice regionale decide in base al regolamento.

IN DIRITTO

In base all'art. 19 del Regolamento di giustizia e disciplina sportiva il tesserato deve mantenere, durante lo svolgimento delle gara, un comportamento corretto e rispettoso la pronuncia

di frasi come quelle indicate integrano un "contegno poco riguardoso ed irrispettoso" verso il

direttore di gara e verso i partecipanti tutti, considerato altresì quanto dichiarato si ritiene di dover

procedere con una semplice ammonizione

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Regionale della Regione Veneto, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione

reietta, visto l'art. 6, comma 2 del R.G.D. e art. 19 cit., per i motivi di cui in premessa dispone:

l'ammonizione del signor COIN SANTE , tesserato n. 347618 , A.S.D. Mirano di Venezia.

Si trasmette alla Segreteria del Comitato Regionale Veneto per i necessari adempimenti e

comunicazioni ex art. art. 6, commi 6 e 9 RGD cit.

Mestre, 15 luglio 2015

Giudice Sportivo Regionale

Veneto e Provincia Autonoma Trento